

**DELIBERAZIONE 22 NOVEMBRE 2012
490/2012/R/GAS**

**CERTIFICAZIONE PRELIMINARE DI SOCIETÀ GASDOTTI ITALIA S.P.A., IN QUALITÀ DI
GESTORE DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE IN SEPARAZIONE PROPRIETARIA**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 novembre 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale che abroga la direttiva 2003/55/CE (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il regolamento CE n. 715/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale che abroga il regolamento CE n. 1775/2005 (di seguito: regolamento CE 715/2009);
- il regolamento CE n. 713/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce una Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: D. lgs. 164/00);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: D. lgs. 93/11), pubblicato il 28 giugno 2011;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 29 settembre 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 2005;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: DPR 244);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2003 n. 144/03 (di seguito: deliberazione 144/03), così come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2011, ARG/com 153/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 153/11);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2012, 22/2012/A (di seguito: deliberazione 22/2012/A);

- la determinazione 30 novembre 2011, n. 4/11 del Direttore della Direzione Tariffe dell’Autorità (di seguito: determinazione 4/11);
- la nota di accompagnamento alle direttive “Interpretative note on directive 2009/72/EC concerning common rules for the internal market in electricity and directive 2009/73/EC concerning common rules for the internal market in natural gas. The unbundling regime” del 22 gennaio 2010;
- il documento di lavoro della Commissione europea SEC (2011) 1095 final “Commission Staff Working Paper on certification of Transmission System Operators of networks for electricity and natural gas in the European Union” 8 (di seguito: documento di lavoro SEC (2011) 1095);
- il documento per la consultazione 22 novembre 2010, DCO 41/10 recante “Primi orientamenti in materia di disciplina delle procedure di certificazione delle imprese che agiscono in qualità di gestore di un sistema di trasporto del gas naturale o di trasmissione dell’energia elettrica”;
- il parere della Commissione europea del 30 aprile 2012 C(2012) 3009 “pursuant to Article 3(1) of Regulation (EC) No 715/2009 and the Article 10(6) of Directive 2009/73/EC – Sweden – Certification of Swedegas AB” (di seguito: parere Swedegas);
- il parere della Commissione europea del 6 giugno 2012 C(2012) 6260 “final pursuant to Article 3(1) of Regulation (EC) No 714/2009 and Article 10(6) of Directive 2009/72/EC - Germany - Certification of 50 Hertz Transmission GmbH” (di seguito: parere 50 Hertz).

CONSIDERATO CHE:

- la direttiva 2009/73/CE ha introdotto nuove e più stringenti disposizioni in materia di separazione dei gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale (di seguito: trasporto) dalle altre attività non di rete, sul presupposto che le norme in materia di separazione giuridica e funzionale di cui alla direttiva 2003/55/CE non hanno consentito di separare efficacemente le attività dei suddetti gestori dagli interessi della produzione e della fornitura;
- il sistema di separazione previsto dalla nuova direttiva ha stabilito che, se alla data del 3 settembre 2009 le imprese proprietarie di sistemi di trasporto si trovassero già in una situazione di fatto coincidente con il modello di separazione proprietaria, come disciplinato all’articolo 9, par. 1, della direttiva 2009/73/CE, tale assetto non possa essere modificato;
- in base all’articolo 9, par. 1, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 3 marzo 2012, ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasporto sia designata e agisca in qualità di gestore del sistema di trasporto;
- l’articolo 9, par. 1, lettera b), della direttiva 2009/73/CE, vieta alla stessa persona o alle stesse persone di:
 - esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un’impresa che svolge la funzione di produzione o la funzione di fornitura ed esercitare

- direttamente o indirettamente un controllo o esercitare diritti su un gestore di sistemi di trasporto o su un sistema di trasporto;
- esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un gestore di sistemi di trasporto o su un sistema di trasporto ed esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo o diritti su un'impresa che svolge la funzione di produzione o la funzione di fornitura;
 - l'articolo 9, par. 1, lettera c), della direttiva 2009/73/CE, vieta alla stessa persona o alle stesse persone di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa all'interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto ed esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti sull'attività di produzione o l'attività di fornitura;
 - l'articolo 9, par. 1, lettera d), della direttiva 2009/73/CE, vieta alla stessa persona di essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un'impresa, sia all'interno di un'impresa che svolge l'attività di produzione o l'attività di fornitura che all'interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto;
 - l'articolo 9, par. 2, della direttiva 2009/73/CE, stabilisce che i diritti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) del medesimo articolo comprendono, il potere di esercitare diritti di voto; il potere di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa; oppure la detenzione di una quota di maggioranza;
 - l'articolo 9, par. 3, della direttiva 2009/73/CE, prevede che ai fini del paragrafo 1, lettera b) del medesimo articolo, la nozione di "impresa che esercita attività di produzione o attività di fornitura" include quella di "impresa che esercita attività di generazione e/o fornitura" ai sensi della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
 - l'articolo 9, par. 10, della direttiva 2009/73/CE dispone che, prima che un'impresa sia approvata e designata come gestore di un sistema di trasporto, la medesima venga certificata dall'autorità di regolamentazione nazionale ai sensi dell'articolo 10, par. 4, 5 e 6 della medesima direttiva e dell'articolo 3 del regolamento CE 715/2009;
 - l'articolo 9, par. 12, della direttiva 2009/73/CE vieta alle imprese che esercitano attività di produzione o di fornitura di assumere, direttamente o indirettamente, il controllo o esercitare diritti su gestori di sistemi di trasporto separati in Stati membri che applicano il paragrafo 1 del medesimo articolo;
 - l'articolo 13, par. 1, della direttiva 2009/73/CE stabilisce i compiti cui sono tenuti i gestori di sistemi di trasporto;
 - la procedura di certificazione prevista dalla direttiva 2009/73/CE e dal regolamento CE 715/2009 è preordinata ad accertare il rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa per ciascun modello di separazione prescelto dallo Stato membro e, pertanto, implica accertamenti diversi a seconda del modello di separazione applicabile.

CONSIDERATO CHE:

- il D.lgs. 93/11 ha recepito nell'ordinamento nazionale i requisiti e gli adempimenti previsti dalla direttiva 2009/73/CE per la certificazione delle imprese che intendono agire in qualità di gestore di sistemi di trasporto;
- l'articolo 2, comma 1 del D.lgs. 164/00, come modificato dall'articolo 6, comma 2, lettera kk-quater) del D. lgs 93/11, definisce il gestore del sistema di trasporto come qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge l'attività di trasporto ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasporto in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, nonché di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas naturale;
- l'articolo 9, del D. lgs 93/11 ha previsto che i gestori dei sistemi di trasporto debbano essere certificati dall'Autorità che vigila sull'osservanza da parte dei gestori medesimi delle prescrizioni di cui all'articolo 9, della direttiva 2009/73/CE;
- l'articolo di cui al precedente punto prevede che:
 - l'Autorità notifica senza indugio alla Commissione europea la decisione di certificazione del gestore del sistema di trasporto (di seguito: certificazione preliminare), unitamente alle informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa; tale decisione acquisisce efficacia dopo l'espressione del prescritto parere della Commissione europea;
 - entro due mesi dal ricevimento del parere della Commissione europea, l'Autorità assume la decisione finale di certificazione tenendo conto del parere stesso (di seguito: decisione finale);
- l'articolo 10, del D. lgs 93/11, nel prevedere i modelli di separazione applicabili alle imprese proprietarie di sistemi di trasporto nazionali, stabilisce, al comma 3., che nel caso in cui un'impresa di trasporto, alla data del 3 settembre 2009, era nella situazione di separazione proprietaria, essa non possa adottare altri modelli di separazione diversi da quello di separazione proprietaria;
- l'articolo 10, comma 6, l'articolo 11, comma 2 e l'articolo 21, del D. lgs 93/11 prevedono, a carico del gestore di sistema di trasporto, l'obbligo di svolgere precisi compiti in relazione alla sua attività;
- l'articolo 16, del D.lgs. 93/11 prevede che il gestore di sistemi di trasporto proceda, sulla base di modalità stabilite con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, alla predisposizione di un piano decennale di sviluppo della rete;
- l'articolo 19, comma 1, lettera b), del D. lgs. 93/11, relativamente ai gestori di trasporto in separazione proprietaria, vieta alla stessa persona o alle stesse persone, fisiche o giuridiche, di esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un'impresa che svolge l'attività di produzione o di fornitura di gas naturale o di elettricità e allo stesso tempo, direttamente o indirettamente, un controllo o dei diritti su un gestore del sistema di trasporto di gas naturale o di trasmissione di elettricità o su un sistema di trasporto di gas naturale o di trasmissione di energia elettrica;

- l'articolo 19, comma 1, lettera c), del D. lgs. 93/11 vieta alla stessa persona o alle stesse persone, fisiche o giuridiche, di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa all'interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto, né di esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti sull'attività di produzione o di fornitura di gas naturale;
- l'articolo 19, comma 1, lettera d), del D. lgs. 93/11 vieta alla stessa persona di essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un'impresa, sia all'interno di un'impresa che svolge l'attività di produzione o di fornitura di gas naturale, sia all'interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto;
- l'articolo 19, comma 1, lettera e), del D. lgs. 93/11 prevede che le informazioni commercialmente sensibili acquisite dal gestore del sistema di trasporto non possano essere trasferite a imprese che esercitano l'attività di produzione o fornitura di gas naturale;
- l'articolo 19, comma 2, del D. lgs. 93/11 prevede che i diritti di cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo articolo, comprendono, in particolare, il potere di esercitare diritti di voto, di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, nonché la detenzione di una quota di maggioranza;
- l'articolo 22, del D.lgs. 93/11 prevede, a carico del gestore di sistemi di trasporto, obblighi di riservatezza nella gestione delle informazioni commercialmente sensibili.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/com 153/11, l'Autorità ha disciplinato le procedure di certificazione delle imprese che agiscono in qualità di gestori del sistema di trasporto ed ha approvato i questionari relativi alle informazioni da inviare all'Autorità per l'espletamento delle suddette procedure;
- il comma 3.1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che siano soggette alla procedura di prima certificazione, tra le altre, le imprese di trasporto che, ai sensi dell'articolo 19, del D.lgs. 93/11, si conformano ai requisiti dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE;
- il comma 5.2, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che le imprese proprietarie di sistemi di trasporto, diverse dall'impresa maggiore di trasporto, comunichino all'Autorità, entro il 3 gennaio 2012, il modello di separazione prescelto tra quelli previsti dall'articolo 10, del D.lgs 93/11;
- il comma 5.3, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che entro il medesimo termine del 3 gennaio 2012, i gestori di trasporto in separazione proprietaria trasmettano all'Autorità il questionario di cui all'allegato D della medesima deliberazione;
- il comma 5.6, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che l'Autorità, effettuate le verifiche di conformità delle informazioni fornite alle

disposizioni della 2009/73/CE e del D.lgs. 93/11, adotti la decisione di certificazione preliminare entro quattro mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie alla certificazione;

- il comma 20.2, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, stabilisce che i proprietari di sistemi di trasporto e i gestori di un sistema di trasporto esistenti alla data del 3 settembre 2009 che adottano il modello di separazione proprietaria, si conformino alle disposizioni di cui all'articolo 19, del D. lgs. 93/11 e ai medesimi si applichi la procedura di certificazione che prevede:
 - la verifica del rispetto dei criteri previsti dall'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE;
 - la capacità di svolgere i compiti cui il gestore è tenuto ad adempiere;
 - la proprietà delle rete di trasporto;
 - l'indipendenza e la neutralità degli azionisti e dei componenti dell'organo di sorveglianza e degli organi amministrativi;
 - la capacità e autonomia decisionale in relazione alla predisposizione dei piani decennali di sviluppo della rete;
 - la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili trattate, ovvero della messa a disposizione non discriminatoria delle informazioni non riservate;
 - i vincoli di riservatezza, ivi comprese le clausole contrattuali, previsti per il personale e per i collaboratori;
 - il rispetto dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 9, par. 1, lettere b), c) e d) della direttiva 2009/73/CE e dell'articolo 19, comma 1, lettere b), c) e d) del D. lgs. 93/11;
- il comma 24.4, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che il Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità, ai fini dell'efficace gestione delle procedure di certificazione, possa stabilire con propria determinazione modalità operative vincolanti circa il formato dei dati da trasmettere ed il canale di trasmissione da utilizzare;
- l'articolo 29, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che i gestori di sistemi di trasporto adattino il proprio oggetto sociale, lo Statuto e le procure conferite agli organi sociali al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla direttiva 2009/73/CE, dal D. lgs. 93/11 e dalla medesima deliberazione;
- con la determinazione 4/11, il Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità ha previsto modalità operative per le comunicazioni connesse alla procedura di certificazione ai sensi della deliberazione ARG/com 153/11;
- con la deliberazione 22/2012/A, l'Autorità ha istituito modalità per il trattamento da parte degli Uffici dell'Autorità delle informazioni commercialmente sensibili inviate dai soggetti tenuti agli adempimenti in materia di certificazione;
- con il documento di lavoro SEC (2011) 1095, la Commissione europea ha pubblicato un questionario tramite il quale l'Autorità è tenuta a fornire tutte le informazioni relative alla procedura seguita per la certificazione del gestore di sistemi di trasporto indipendente; il questionario deve essere inviato alla Commissione europea unitamente alla certificazione preliminare.

CONSIDERATO CHE:

- con comunicazione del 3 gennaio 2012 (protocollo Autorità 596 del 10 gennaio 2012) la Società Gasdotti Italia S.p.A. (di seguito: la società) ha comunicato all'Autorità la richiesta di certificazione secondo il modello di separazione proprietaria ai sensi dell'articolo 9, par. 1, della direttiva 2009/73/CE ed ha inviato, secondo le modalità previste dalla deliberazione 22/2012/A, le informazioni di cui al questionario D allegato alla deliberazione ARG/com 153/11;
- con lettera del 27 aprile 2012 (protocollo Autorità 13123 del 27 aprile 2012), gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato alla società le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del DPR 244/01, evidenziando alcune criticità e invitando la società a integrare le informazioni fornite, cosa che è avvenuta con le comunicazioni del 8 giugno 2012 (protocollo Autorità 17493 del 11 giugno 2012) e del 26 luglio 2012 (protocollo Autorità 24102 del 3 agosto 2012);
- con la documentazione di cui ai precedenti punti, la società ha dimostrato, anche tramite attestazione rilasciata del suo rappresentante legale:
 - lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 10, comma 6, dall'articolo 11, comma 2 e dall'articolo 21, del D.lgs. 93/11, per il gestore di trasporto, facendo anche riferimento alle previsioni contenute nell'oggetto sociale, alle disposizioni del codice di rete approvato dall'Autorità con la deliberazione 144/03 e alla normativa primaria di riferimento del settore del gas naturale;
 - di aver adottato procedure aziendali che prevedono specifici obblighi di riservatezza nel trattamento delle informazioni commercialmente sensibili relative all'attività di trasporto;
 - di aver adottato adeguate procedure aziendali per la predisposizione del piano decennale di sviluppo della rete;
- con la medesima documentazione, i componenti del consiglio di amministrazione della società hanno attestato il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, par. 1 lettera d), della direttiva 73/2009/CE, che vietano a qualsiasi persona di essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente il gestore e, contemporaneamente, membro di un'impresa che svolge attività di produzione o fornitura;
- la società, alla data del 3 settembre 2009, era nel regime di separazione proprietaria di cui all'articolo 9, della direttiva 2009/73/CE e non faceva pertanto parte di un'impresa verticalmente integrata; la società risulta, infatti, controllata al 100% da SGI Holding S.p.A. a sua volta interamente controllata da SGI Holding Luxembourg S.a.R.L., società di diritto lussemburghese, il cui capitale sociale è detenuto al 100% dal fondo di investimento di diritto inglese EISER Global Infrastructure Fund (di seguito: EISER Fund), gestito dalla società di gestione EISER Infrastructure Partners LLP;
- EISER Fund è un fondo che gestisce investimenti in diversi settori e paesi; tra questi figurano le seguenti partecipazioni nel settore della produzione e vendita di elettricità:
 - Aries Solar Termoeléctrica S.L., impresa partecipata al 36,95% che produce energia elettrica da fonte solare in Spagna;

- Dioxipe Solar S.L., impresa partecipata al 33,83% che produce energia elettrica da fonte solare in Spagna;
- Cory Environmental Holding Limited, impresa partecipata al 33,3%, attiva nel settore del trattamento dei rifiuti nel Regno Unito e nella produzione di energia elettrica;
- Herambiente S.p.A., impresa partecipata al 12,5%, attiva nel settore del trattamento dei rifiuti in Italia e nella produzione di energia elettrica, i cui impianti non sono connessi con la rete di trasporto gestita dalla società;
- al di fuori delle partecipazioni di cui al precedente punto, né EISER Fund, né le altre imprese che controllano la società, né tanto meno la società medesima, hanno interessi o partecipazioni nel settore della fornitura o produzione di gas o di elettricità;
- gli impianti di produzione da fonte solare termodinamica di proprietà di Aries Solar Termoeléctrica e Dioxipe Solar S.L., di potenza complessiva pari a 100 MW, non sono ad oggi ancora in esercizio e la quantità di energia elettrica prodotta dai suddetti impianti, di entità comunque trascurabile rispetto alla produzione elettrica spagnola, sarà soggetta ad uno speciale regime normativo di cui al decreto Regio 25 maggio 2007, n. 661 che impone la cessione dell'energia prodotta direttamente al gestore della rete spagnola ad un prezzo regolato;
- Cory Environmental Holding Limited gestisce un impianto di termovalorizzazione con una capacità di 66 MW e un impianto con turbine a gas della capacità complessiva di 50 MW, la cui produzione di energia elettrica costituisce attività secondaria e marginale rispetto a quella di trattamento dei rifiuti;
- Herambiente S.p.A. produce energia elettrica da impianti di produzione che beneficiano di regimi incentivanti per la cessione dell'energia elettrica quali il CIP6 e il dispacciamento prioritario, per una capacità complessiva di 110 MW; suddetta produzione rappresenta un'attività secondaria che genera una percentuale limitata, pari a circa il 14%, dei ricavi totali di Herambiente S.p.A.;
- al fine di valutare se le predette partecipazioni di EISER Fund nella produzione di elettricità possa costituire un ostacolo alla certificazione della società secondo il modello di separazione proprietaria, occorre verificare se, nel caso di specie, tali partecipazioni siano o meno idonee a determinare un incentivo per EISER Fund a influenzare decisioni della società (sulla gestione del servizio di trasporto e sullo sviluppo della rete) volte a favorire gli interessi della produzione elettrica a discapito degli utenti del servizio di trasporto erogato dalla società medesima;
- inoltre, in relazione all'obbligo, previsto dall'articolo 20, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, di disporre da parte del gestore di trasporto di tutti i beni necessari all'attività di trasporto, compresa la rete di trasporto, la società ha evidenziato che un tratto di rete da essa gestita (8,4 km, pari allo 0,65% del totale), facente parte della rete regionale di trasporto, non è di sua proprietà;
- più in particolare, dall'esame della documentazione acquisita, si tratta di reti appartenenti a soggetti privati, serventi un'area industriale chiusa, per la cui gestione ed esercizio i proprietari hanno concluso un apposito contratto con la società;

- ai sensi del citato articolo 20, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 (in particolare, comma 20.2), nonché ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, l'impresa di trasporto in separazione proprietaria deve essere proprietaria delle reti che gestisce, con la conseguenza che la società, rispetto alle reti di cui al precedente punto, è tenuta a scegliere se acquistarne la proprietà ovvero a cessarne la gestione e l'esercizio;
- infine, lo statuto della società non risulta in linea con le disposizioni della direttiva 2009/73/CE, del D. lgs. 93/11 e della deliberazione ARG/com 153/11 in materia di compiti del gestore di trasporto indipendente, di controllo societario e di indipendenza degli amministratori;
- con comunicazione del 31 ottobre 2012 (protocollo Autorità 34824 del 5 novembre 2012), la società ha informato gli Uffici dell'Autorità di aver proceduto alla convocazione dell'Assemblea dei soci in data 21 novembre 2012, al fine di adattare lo statuto societario alle previsioni normative di cui al precedente punto.

RITENUTO CHE:

- la partecipazione di EISER Fund in alcune imprese di produzione elettrica non possa essere considerata ostacolo alla certificazione della società ai sensi dell'articolo 9, della direttiva 2009/73/CE, in quanto la stessa non può costituire situazione di conflitto di interesse o determinare rischi di discriminazione da parte dell'azionista nella gestione dell'infrastruttura di trasporto della società alla luce del fatto che:
 - le suddette partecipazioni sono minoritarie;
 - le imprese partecipate operano in mercati geograficamente distinti da quello in cui opera la società;
 - le imprese partecipate non hanno alcun interesse nella produzione o vendita di gas né utilizzano il gas naturale come materia prima per la produzione di energia elettrica;
 - le quantità di energia elettrica prodotte dalle imprese partecipate sono di modesta entità rispetto alla produzione del paese in cui operano, e sono cedute a prezzi amministrati o comunque nel mercato rispetto al quale le suddette imprese sono meri *price-takers*;
- la valutazione sopra svolta sia coerente anche con decisioni di certificazione, rese con riferimento ad altri Paesi, e asseverate dalla Commissione europea, aventi ad oggetto casi analoghi a quello in esame (si vedano, ad esempio, il parere Swedegas e il parere 50 Herz);
- sia pertanto opportuno, sulla base della verifica degli adempimenti previsti dalle procedure di certificazione preliminare di cui alla deliberazione ARG/com 153/11, chiudere il procedimento per la certificazione preliminare della società in qualità di gestore di trasporto in separazione proprietaria;
- sia inoltre opportuno prescrivere alla società di procedere, sulla base delle valutazioni di opportunità gestionali, all'acquisizione delle reti non di proprietà attualmente gestite o alla risoluzione unilaterale del contratto di gestione;

- sia opportuno prescrivere alla società l'obbligo di comunicare, tempestivamente, agli Uffici dell'Autorità l'avvenuto adeguamento del proprio statuto societario alle disposizioni previste dalla direttiva 2009/73/CE, dal D. lgs. 93/11 e dalla deliberazione ARG/com 153/11, in materia di compiti del gestore di trasporto indipendente, di controllo societario e di indipendenza degli amministratori;
- sia opportuno trasmettere il presente provvedimento alla società anche al fine di consentire alla medesima di presentare eventuali osservazioni propedeutiche alla decisione finale di certificazione o di richiedere l'audizione finale, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento

DELIBERA

1. di adottare la decisione preliminare di certificazione per Società Gasdotti Italia S.p.A. in qualità di gestore di trasporto del gas naturale ai sensi dell'articolo 9, par. 1, della direttiva 2009/73/CE e dell'articolo 19, del D. lgs. 93/11, ferme restando le prescrizioni di cui al successivo punto 2;
2. di prescrivere a Società Gasdotti Italia S.p.A. di procedere:
 - sulla base delle valutazioni di opportunità gestionali, all'acquisizione delle reti non di proprietà attualmente gestite o alla risoluzione unilaterale del contratto di gestione di tali reti;
 - di comunicare al Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità l'avvenuto adeguamento dello statuto societario alle disposizioni previste dalla direttiva 2009/73/CE, dal D. lgs. 93/11 e dalla deliberazione ARG/com 153/11, in materia di compiti del gestore di trasporto indipendente, di controllo societario e di indipendenza degli amministratori, fornendo la relativa documentazione di supporto entro 10 (dieci) giorni dalla suddetta modifica;
3. di trasmettere il presente provvedimento a Società Gasdotti Italia S.p.A. anche al fine di consentire alla società di presentare eventuali osservazioni propedeutiche alla decisione finale di certificazione o di richiedere l'audizione finale entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento e al Ministero dello Sviluppo Economico;
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità di procedere alla trasmissione del presente provvedimento, unitamente al documento di lavoro SEC (2011) 1095, alla Commissione europea, ai fini del parere di cui all'articolo 3, del Regolamento CE 715/2009;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

22 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni